

2007-04205/64

ALLEGATO n. 1

IL DIRIGENTE  
(Dr. Paolo MORA)

Modificazioni alla Convenzione avente ad oggetto "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità" stipulata in data 16 giugno 1998.

Premesso che

con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 mecc. n. 98 00798/064 si provvedeva ad approvare la Convenzione degli Impianti Fissi Ferrofilotranviari relativa alla concessione del diritto d'uso a favore di ATM (oggi GTT S.p.A.) degli impianti in questione a titolo oneroso per un periodo di diciannove anni a decorrere, pro - quota, dal 1997, ponendo, a carico di GTT, oltre alla manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria, i rinnovi, le migliorie e le nuove tratte, fermo restando la possibilità per il Comune di porre a proprio carico gli oneri per queste ultime;

detta convenzione veniva sottoscritta tra la Città di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità in data 16 giugno 1998 REP. A.P.A. n. 1666;

la scelta di porre a carico dell'azienda di trasporto anche i costi relativi alla manutenzione straordinaria e ai rinnovi e alle migliorie e alle nuove tratte era determinata dal fatto che, i finanziamenti erogati all'ATM, - oggi GTT S.p.A. - in base alla precedente normativa (Legge n. 151/1981 e provvedimenti specifici integrativi), erano riferiti alla complessiva gestione dei servizi delle reti, impianti e relative dotazioni e pertanto le risorse finanziarie disponibili consentivano, entro certi limiti, anche manutenzioni straordinarie e di rinnovo degli impianti, restando a carico di specifici ulteriori finanziamenti i soli interventi di sviluppo delle reti;

dopo l'introduzione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, come previsto dal Decreto legislativo n. 422/1997 e s.m.i., i corrispettivi economici attribuiti alla ATM - oggi GTT S.p.A. - a fronte di servizi sono commisurati ai predetti costi di esercizio al netto di quelli relativi alle infrastrutture e senza ulteriori misure di supporto e pertanto la Società non riceve più i mezzi finanziari sufficienti per far fronte ai necessari interventi di rinnovo della rete tranviaria ed i relativi costi risultano inseriti nel disavanzo di esercizio della Società, con la necessità di copertura da parte dell'Azionista Unico Comune di Torino;

alla luce di tali considerazioni si rende necessario apportare delle modificazioni e delle integrazioni alla convenzione summenzionata alla luce della nuova normativa in materia di trasporti;

che GTT S.p.A. è la società per azioni a totale partecipazione aziendale derivante dalla fusione delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. n. 2002 05961/064) operativa dal 01/01/2003;

che GTT S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A.;

Tutto ciò premesso

tra

il Comune di Torino, con sede legale in Torino piazza Palazzo di Città numero civico uno - codice fiscale 00514490010 di seguito Città o Comune, ai fini del presente atto rappresentato da \_\_\_\_\_

da una parte

il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede legale in Torino, corso Turati 19/6, codice fiscale 08555280018, iscritta al Registro delle Imprese di Torino tenuto dalla C.C.I.A.A. al n° 08555280018 di seguito GTT, ai fini del presente atto rappresentata da

dall'altra parte

si conviene e stipula  
quanto segue:

#### Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

#### Art. 2

La parti danno atto che, a seguito dell'avvenuta fusione delle società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. nella società GTT S.p.A., approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 7 ottobre 2002 (mecc. n. 2002 05961/064), con effetti decorrenti dal 01/01/2003, è mutata la denominazione sociale del soggetto ATM - parte della Convenzione avente ad oggetto "Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferofilotranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità" stipulata in data 16 giugno 1998 - in GTT S.p.A..

La parti danno atto che nel testo della convenzione di seguito alla parola "ATM" deve aggiungersi l'inciso "oggi GTT S.p.A."

#### Art. 3

Nel Titolo della Convenzione di cui al precedente art. 2 a pagina 1 riga 3 dopo le parole "Azienda Torinese Mobilità" aggiungere "(oggi Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.)"

#### Art. 4

Nelle premesse:

A pagina 4 dopo il punto d sostituire il punto d.1 "che il diritto attribuito ad ATM di costruire e gestire nuove tratte avrà consistenza di diritto reale, con onere, a carico di tale Azienda, salvo diverse disposizioni della Città, di costruire le nuove tratte a proprie spese nonché di gestirle, ivi compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, i rinnovi e le migliorie."

con il seguente:

"che il diritto attribuito a GTT S.p.A. di costruire e gestire nuove tratte avrà consistenza di diritto reale, con onere, a carico di tale Società, delle spese relative alla manutenzione ordinaria."

dopo il punto d.2 aggiungere le seguenti frasi

"- che si definiscono "impianti fissi ferro filo tranviari" gli impianti che costituiscono una rete tranviaria transitabile con veicoli tranviari in modo continuativo;

- per "rete tranviaria" si intende un sistema globale di binari transitabili ove sia possibile la gestione del servizio di trasporto pubblico, compresi i tratti di binario collegati alla rete per il collegamento ai depositi
- per "binario transitabile" si intendono tutti i binari collegati alla rete compresi quelli temporaneamente fuori servizio per lavori ove ne è previsto il ripristino del transito a fine lavori;
- per "impianti fissi di fermata" si intendono tutte le dotazioni fisse di fermata (palmella, pensilina, seduta, impianto elettrico, ecc.);"

#### Art. 5

All'art. 4 pagina 7 **sostituire** l'art. 4 "4.1 ATM nella sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art. 2.1 sub 2.1.1 dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione, compresi i rinnovi e le migliorie, il tutto nei termini che seguono.

Sarà cura di ATM evitare altresì che detti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità in punto;

4.2 ATM si farà carico di tutte le modifiche e variazioni ed integrazioni che dovranno essere apportate a detti impianti per il miglioramento del servizio;

4.3 ATM provvederà, a proprio carico, a tutte le sostituzioni ed ai rinnovi che in futuro si renderanno necessari per la realizzazione del servizio. Nulla potrà in seguito vantare a titolo di rimborso o di indennità a titolo di miglioramenti, od addizioni, né potrà eccepire in punto un arricchimento senza causa da parte della Città;

4.4 fatti salvi e ribaditi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria nulla sarà dovuto da ATM per i normali deterioramenti derivanti dall'uso dei detti impianti, salvo colpa grave dell'Azienda;

4.5 la manutenzione del manto stradale e di quei manufatti che, non collocati in sede propria, sono o possono essere utilizzati da altri utenti della viabilità cittadina sarà effettuata con le modalità attualmente in vigore, 1997-1998.

Per l'anno 1999 e seguenti le parti si impegnano a regolamentare le reciproche obbligazioni per detta manutenzione con apposito atto di integrazione della presente convenzione;

4.6 nel caso di concessione per nuove tratte, ATM corrisponderà alla Città un corrispettivo per l'acquisto del diritto reale di costruire e gestire gli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata stabilito tenendo conto dei costi di costruzione, manutenzione, rinnovi e migliorie che l'ATM supporterà. Il corrispettivo verrà determinato nelle delibere concessorie e recepito negli atti integrativi della presente convenzione."

**con il seguente:**

"4.1 GTT S.p.A. nella sua qualità di concessionaria ai sensi dell'art. 2.1 sub 2.1.1 provvede, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ricevuti in concessione, ivi compresi i sedimi stradali della sede tranviaria così come individuata al successivo punto 4.5, ed alle correlate manutenzioni di esercizio.

È cura di GTT S.p.A. evitare altresì che detti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità in punto.

4.2 GTT S.p.A. apporta tutte le modifiche e variazioni ed integrazioni necessarie al miglioramento del servizio, provvede a tutte le sostituzioni ed ai rinnovi, nonché alla manutenzione straordinaria necessaria per la realizzazione del servizio, nel limite approvato dall'Assemblea dei soci di GTT, e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, con oneri a carico della Città di Torino, sulla base dei progetti di intervento e dei piani di rinnovo e manutenzione straordinaria, da inoltrare almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per acquisire il parere favorevole dei Settori Tecnici competenti.

4.3 In applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 ed in deroga a quanto previsto dal regolamento in materia di manomissioni e di ripristini sui sedimi stradali della città da parte di grandi utenti del sottosuolo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 13 novembre 1999 mecc. n. 99 09420/033 e s.m.i., per tutti gli interventi di cui ai progetti e piani del precedente punto 4.2 che comportino:

- il rinnovo e/o la revisione della sede tranviaria e dell'impianto di alimentazione;
- il rinnovo e/o la revisione e/o l'istituzione di nuova fermata;
- il rinnovo e/o la revisione e/o la messa in posa di locali tecnici o comunque strumentali all'esercizio del servizio

per i quali è necessario ottenere le relative autorizzazioni di competenza comunale, l'atto del Settore competente sulla proposta presentata da GTT S.p.A. terrà luogo di ogni ulteriore autorizzazione tranne quelle legate alla cantierizzazione.

A fronte dell'intervento richiesto GTT dovrà concordare con l'ufficio tecnico competente in materia di manomissioni i tempi e le modalità di realizzazione, dandone comunicazione prima dell'inizio dei lavori al Settore tecnico competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia di manomissioni.

Per interventi di cui al punto 4.2 e 4.3 la manomissione del suolo pubblico è gratuita

4.4 In tutti gli altri casi e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione GTT dovrà rispettare il vigente regolamento in materia di manomissioni.

GTT risponderà esclusivamente dei lavori eseguiti sull'armamento e dei ripristini dalla stessa realizzati, per quanto riguarda questi ultimi, fino ad un anno dopo la fine dei lavori (art. 9 delle "norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi utenti del sottosuolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13/11/99 mecc. 99 09420/33 e s.m.i.) dopodiché l'area sarà automaticamente riconsegnata alla Città;

4.5 GTT manleva la Città da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero avvenire nella sede tranviaria, intesa quale spazio riservato al transito di veicoli tranviari e comunque entro 1 metro di distanza per parte dalla rotaia o entro il limite del marciapiede.

Per quanto riguarda la disciplina delle aree di sosta e di fermata GTT risponderà secondo le norme del Regolamento di Esercizio e del DPR 753/80.

4.6 Nel caso di concessione per nuove tratte, GTT S.p.A. corrisponderà alla Città un canone per la concessione del diritto reale di costruire e gestire gli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata stabilito.

Il canone verrà determinato nelle deliberazioni di concessione, con i criteri definiti negli allegati alla presente convenzione.

Analogamente il corrispettivo del diritto d'uso degli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata di cui al precedente art.3 verrà ridotto in relazione ad eventuali dismissioni dall'esercizio di tratte e impianti fissi ferrolotranviari esistenti.

4.7 I tratti di binario non esercibili in conseguenza a modificazioni viabili, ecc., richieste dalla Città o comunque perché disallacciati dal resto della "rete tranviaria", non sono compresi nella presente convenzione.

La Città stessa ne deciderà il mantenimento o la rimozione con oneri a Suo carico, restando GTT esonerata dai relativi vincoli manutentivi.

Entro il 30 novembre di ogni anno GTT S.p.A. comunica tutte le situazioni suscettibili di rientrare nelle previsioni di cui al presente art. e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità.

4.8 I costi dei piani e dei progetti, di cui al precedente punto 4.2, costituiscono contributo in conto impianti e saranno liquidati a consuntivo sulla base dell'invio di rendicontazione da parte di GTT S.p.A. corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti e delle forniture e sulla base delle dichiarazioni del collegio sindacale per i costi interni della struttura. L'importo totale non potrà tassativamente superare lo stanziamento previsto allo scopo nel bilancio comunale."

Art. 6

a pagina 9 sostituire l'art. 8

**“ART. 8 Clausola compromissoria.**

8.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute alla cognizione di un collegio composto di tre membri designati rispettivamente uno dell'ATM, uno dell'Ente proprietario ed il terzo di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, alla designazione provvede il Presidente del Tribunale di Torino.”

**Con il seguente:**

**“ART. 8 Controversie.**

8.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente contratto, qualora non possano essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.”;

Art. 7

Le parti danno atto che sono fatte salve tutte le clausole della convenzione avente ad oggetto “Costituzione diritto d'uso degli impianti fissi ferrowitranviari e di fermata dal Comune di Torino all'Azienda Torinese Mobilità” stipulata in data 16 giugno 1998 Rep. A.P.A. 1666 che non siano espressamente modificate con il presente atto negoziale.